

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1156)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 15 luglio 1960 (V. Stampato n. 1246)

d'iniziativa dei deputati VILLA Ruggero, GUERRIERI Filippo e SCARASCIA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 LUGLIO 1960

**Disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra
e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra hanno facoltà di imporre, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai congiunti dei caduti e dei dispersi in guerra e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra fruanti di pensione di guerra o di assegno rinnovabile, un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili, da destinarsi al funzionamento dei rispettivi uffici di assistenza.

Art. 2.

La riscossione dei contributi di cui al precedente articolo è effettuata mediante rite-

nuta diretta sui singoli pagamenti mensili dagli Uffici provinciali del Tesoro presso le Intendenze di finanza competenti territorialmente.

Le somme ritenute sono versate, entro il mese successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, a seconda della propria competenza, accreditandone lo importo in appositi conti correnti postali rispettivamente intestati al Comitato centrale direttivo dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e alla Presidenza nazionale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Spetta al Comitato centrale direttivo e alla Presidenza nazionale delle rispettive Associazioni di ripartire l'importo fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza, di regola, a quello delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni.